



REGOLAMENTO ATTUATIVO dello STATUTO di CNA Provinciale di Grosseto

TITOLO 1 - II Regolamento

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 31 del proprio Statuto, la CNA Provinciale di Grosseto si dota di un regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Articolo 2

Il regolamento è approvato dalla Direzione Provinciale con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione Provinciale con la stessa maggioranza.

Articolo 3 -Le norme integrative

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

La Direzione Provinciale approverà - non appena emanato dalla Direzione Nazionale - un successivo regolamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA, che pure andrà ad integrare il presente regolamento.

TITOLO 2 - Gli Organi

Articolo 4 - Assemblea - convocazione - rappresentanza e quorum

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Provinciale. Essa è convocata in prima ed, eventualmente, seconda convocazione con preavviso di almeno dieci giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione

(compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che

ciascun membro dell'assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della presidenza nazionale.

L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 20% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza e dal Direttore Generale.

Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la presidenza dell'assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Direttore Generale.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiarare la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

L'Assemblea deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'assemblea ordinaria, è convocata dal presidente vicario se nominato ovvero, in alternativa, dal componente anziano della Presidenza.

E' convocata, ai sensi dell'art. 15, ultimo capoverso dello statuto ed in ogni caso qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente, di svolgere il proprio incarico, dal vicepresidente vicario ovvero dal componente anziano della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro tre mesi dall'evento.

La Assemblea deve essere pure convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente vicario o dal vicepresidente più anziano, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la presidenza, sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo presidente, sia per il rinnovo della presidenza, le norme di cui al successivo art. 9.

Articolo 5 - Documenti di bilancio

Il piano strategico, di cui all'art. 24 dello Statuto CNA e dell'art. 6 del presente regolamento, dovrà recepire i dati e le determinazioni contenute nei documenti di bilancio approvati dalla Direzione provinciale.

Articolo 6 — Il Piano strategico

La Direzione provinciale approva, su proposta della Presidenza e di concerto con il Direttore Generale, il rispettivo piano strategico.

Il modello tipo di Piano Strategico - predisposto dalla Direzione Nazionale -, potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei vari livelli confederali determinando aree e settori di intervento.

E compito della Direzione provinciale, la verifica sulla conformità tra piano strategico e documenti di bilancio approvati.

Il Piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'assemblea elettiva di cui al successivo art. 7.

La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA, in cui il Direttore Generale effettua la relazione introduttiva.

La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Direttore Generale, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano stesso.

Art. 7- Assemblea Quadriennale Elettiva

L'Assemblea quadriennale, elettiva delle cariche provinciali, è convocata dalla Direzione in prima convocazione - con preavviso ai Presidenti comunali e delle Unioni, almeno 90 giorni prima della data prevista, nei modi e termini di cui al precedente art. 4.

In alternativa, sempre 90 giorni prima della data prevista, l'Assemblea quadriennale elettiva può essere convocata dall'Assemblea provinciale.

La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche provinciali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

Con la convocazione dell'Assemblea elettiva tutti i comitati e le associazioni di cui al primo comma del presente articolo provvedono all'elezione dei propri componenti, che avverrà sempre da parte dell'organo associativo a più larga composizione.

I comitati e le associazioni di cui al primo comma del presente articolo signaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza, i nominativi dei componenti eletti e di diritto, con relativi indirizzi, e mail e fax, che dovranno pervenire alla Presidenza medesima con almeno una settimana di anticipo sulla data della convocazione.

In caso di superamento di tale data, i componenti espressi dai comitati o dalle associazioni ritardatarie non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea stessa.

E' compito di ogni comitato o associazione di cui al primo comma del presente articolo verificare che i componenti di propria espressione non siano stati eletti ad altro titolo nell'Assemblea e in tale ipotesi, provvedere alla sua sostituzione.

La Presidenza, prima della convocazione dell'Assemblea elettiva, dovrà fornire i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti, risultanti e con quote versate, dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.

I Comitati comunali e le Unioni Provinciali eleggono i propri componenti sulla base dell'art. 11 dello Statuto Nazionale.

La Direzione stabilirà le quote di rappresentatività della CNA Pensionati che, in ogni caso, dovrà contare almeno sul 5% della quota elettiva territoriale.

La Presidenza si riserva la facoltà di richiedere tutte le informazioni eventualmente ritenute utili sui componenti l'Assemblea provinciale ai Comitati comunali, alle Unioni provinciali - nonché a

CNA Pensionati - da cui essi sono espressi. I Presidenti dei Comitati e della Unioni sono tenuti, previo acquisizione del consenso al trattamento dati ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, sulla base di moduli che verranno predisposti da CNA Nazionale, a fornire tutte le informazioni richieste al fine di acclarare il possesso prima e poi il mantenimento dei requisiti, secondo lo Statuto e il codice etico, di ammissibilità all'Assemblea. In caso di omissioni, inesatte informazioni, ed in tutte le altre ipotesi previste dal presente regolamento o dal codice etico o dallo statuto, la Presidenza può richiedere al Collegio dei Garanti, la sospensione o decadenza dei componenti in questione.

I Comitati e le Unioni ammesse all'elezione dell'Assemblea sono quelle dichiarate parte del Sistema CNA, con delibera della Direzione assunta almeno 6 mesi prima la data dell'invio della convocazione dell'Assemblea elettiva. Si da atto che al momento dell'approvazione del presente Regolamento sono ammesse all'elezione dell'Assemblea le Unioni Provinciali elencate al punto 5) della Disciplina Transitoria dello Statuto.

I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto ed con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'assemblea, e vengono automaticamente sostituiti. Decadono inoltre di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA Provinciale o alla CNA Pensionati.

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati a loro carico.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.

Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

Art. 8 - Le assemblee elettive del sistema confederale CNA

Le assemblee dei livelli di cui all'art. 6 - lettere B, C, e D - dello Statuto, si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate da questo, prima di quella provinciale.

Art. 9 - Le assemblee elettive delle Unioni

La CNA provinciale stabilisce quali Unioni si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNA Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, sulla base di quanto previsto dallo Statuto.

La CNA Provinciale, al fine di procedere alla elezione dell'assemblea provinciale confederale, stabilisce la rappresentanza complessiva delle Unioni costituite nell'assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 come stabilito dallo Statuto. Inoltre stabilisce la rappresentanza di ciascuna Unione, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi mestieri.

In prima attuazione della delibera dell'assemblea nazionale del 27 maggio 2005 che ha approvato lo statuto, il Presidente provinciale CNA convoca l'assemblea provinciale dell'Unione, per l'elezioni dei rappresentanti nell'assemblea provinciale CNA, per l'elezione degli organi dell'Unione provinciale e per la elezione dei componenti il Consiglio regionale dell'Unione stessa.

Articolo 10 - Candidature Provinciali

L'Assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza e la Direzione.

a) Requisiti

Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.

In particolare, il Presidente, dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che per almeno 4 anni abbiano svolto funzione di Presidente di Comitato Comunale, di Zona, di Unione provinciale o di componente la Presidenza di una struttura sovraordinata del sistema CNA o che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema associativo provinciale.

Sono esclusi dai vertici dell'Associazione quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione, delibera preliminarmente sulla ammissibilità della candidatura.

b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi

La Direzione, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, provvede:

- Alla nomina - al fine di offrire alla seduta elettiva, un articolato di proposte - di una Commissione rappresentativa del territorio e dei mestieri, composta da soggetti che si impegnano a non candidarsi ai massimi livelli di direzione (Presidente e Presidenza) a cui affidare il seguente mandato:
 - o custodire il registro per la sottoscrizione della candidatura a Presidente avanzata da dirigente in possesso dei requisiti prescritti;
 - o definire le principali linee di indirizzo sul solco, Presidente e Presidenza, declineranno il proprio programma di mandato;
 - o elaborare una proposta relativa alla dimensione degli Organi - numero dei componenti la Presidenza e Direzione - ed ai criteri ed alle modalità con cui procedere all'elezione di questi.
- Posto che la candidatura a Presidente della CNA Associazione Provinciale di Grosseto può essere avanzata da ogni avente diritto e depositata presso la Presidenza Provinciale uscente e che quest'ultima - presone atto -, affiderà a sua volta la proposta (o le proposte) di candidatura alla Commissione di cui al punto precedente e che questa potrà avvalersi del Direttore della Associazione per la raccolta delle sottoscrizioni (verrà applicato il principio dell'autocertificazione) della candidatura/e stessa/e per poi affidarla - una volta che la raccolta delle firme sarà completata - alla Presidenza dell'Assemblea elettiva;
- che la/e candidatura/e dovrà/anno essere valicata/e con la sottoscrizione (apposta su apposito modulo recante il nome del candidato) di almeno $1/3 + 1$ dei delegati partecipanti all'Assemblea Quadriennale Elettiva e che ogni delegato potrà sottoscrivere un'unica candidatura;
- che nel caso in cui entro le ore 12,00 del terzo giorno antecedente alla celebrazione dell'Assemblea elettiva non sia stata depositata e/o sottoscritta candidatura alcuna la Commissione di intenderà legittimata a procedere (nel corso dei lavori dell'Assemblea) ad una

consultazione tra i membri di diritto per avanzare una proposta di candidatura a Presidente provinciale;

- che qualora siano invece formalizzate una o più candidature per l'elezione del Presidente, la Commissione elettorale si limiterà, se necessario promuovendo una consultazione, ad avanzare proposte per la composizione della Presidenza, della Direzione e dei Collegi (dei Sindaci e dei Garanti).

In caso di dimissioni del presidente o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, dovrà procedere alla nomina della Commissione entro 30 giorni; entro i successivi 60 giorni dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo.

Le candidature per la Presidenza, sono formulate dalla Commissione di concerto con il Presidente candidato o neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 5 componenti compreso il Presidente, adeguata presenza femminile.

In ogni caso:

- la Direzione provinciale dovrà essere contenuta — compresi i componenti la Presidenza provinciale - entro il numero massimo di 33 componenti. Alla Direzione partecipano, con voto consultivo, i Presidenti Onorali dell'Associazione.

Le candidature per la Direzione potranno essere presentate, all'Assemblea, con liste aperte (vale a dire che per ogni livello confederale del Sistema CNA possono essere presentati più nominativi di quelli eleggibili).

La Commissione potrà proporre la lista chiusa o altre diverse modalità.

La proposta per la composizione della Presidenza dovrà tenere conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema della CNA provinciale, considerando la necessità di costituire un organo non superiore a 5 massimo 7 componenti compreso il Presidente;

Per la Presidenza: è prevista la lista chiusa.

Articolo 11 –

la Direzione

La Direzione è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza provinciale, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data della riunione. La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.

La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di

espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se richiesto, letto e/o distribuito alla prima riunione successiva.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti la Direzione e/o del Direttore Generale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Deleghe

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti la materia associativa. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture provinciali, d'intesa con il Direttore Generale.

Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della presidenza, conferisce con apposito atto alle Unioni, nelle persone dei rispettivi presidenti, i poteri e compiti di cui all'art. 6 lett. A), 16° comma dello statuto.

Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede alla Direzione, espressa delibera.

Art. 13 -Le Unioni

Ciascun livello confederale, nella prima attuazione dello statuto CNA, approvato dall'assemblea nazionale del 27 maggio 2005, come stabilito nel precedente art. 9, determina la composizione numerica degli organi dei rispettivi livelli delle Unioni, in relazione alla consistenza associativa di ogni unione costituita, garantendo la rappresentanza dei mestieri.

Successivamente, gli organi statutari dei vari livelli confederali, su proposta degli organi delle Unioni ai corrispondenti livelli, possono modificare i criteri, anche numerici, della composizione degli organi..

Il presidente di ciascuna Unione, convoca e presiede gli organi.

Gli organi delle Unioni debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.

In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate alle Unioni, ai sensi dell'art. 6, lett. a) dello statuto, con le decisioni e gli indirizzi degli organi provinciali, il presidente CNA, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla direzione CNA, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare all'Unione la delega sulla materia oggetto del contrasto.

In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'Unione ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente provinciale, su conforme parere della propria direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di

impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione, la direzione procede a convocare gli organi per il rinnovo della presidenza o per la nomina del nuovo presidente. Il presidente può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 14 - La Consulta Tecnica

Il Direttore Generale convocherà la Consulta Tecnica che è formata dai Quadri coordinatori dei comitati Comunali e della Unioni. La partecipazione alle riunioni della Consulta può essere estesa, a discrezione del Direttore Generale, anche ai Coordinatori dei servizi tecnici ed amministrativi.

Attraverso la Consulta Tecnica l'Associazione, attiva un sistema relazionale tra i vari ambiti del sistema provinciale, promuovendo tutte le azioni necessarie alla conoscenza ed alla affermazione sul territorio delle posizioni e delle iniziative del sistema CNA.

La Consulta Tecnica esamina le problematiche organizzative del sistema e può svolgere una funzione propositiva nei confronti degli Organi confederali.

Art. 15 - Decadenza dagli Organi

I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza.

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea provinciale.

La Presidenza provinciale, prima di proporre alla Direzione l'adozione di un provvedimento ai sensi del capoverso precedente, può inviare un osservatore per valutare la situazione effettiva. Ciascuna struttura di base - Comitato comunale, di Zona, Unione provinciale - è tenuta a consentire l'accesso all'inviato della Presidenza ovvero a fornire le informazioni richieste. Il rifiuto all'accesso ovvero alle informazioni è di per sé motivo di commissariamento.

La Presidenza potrà operare con poteri straordinari nei casi di necessità e urgenza, sulla base dell'apposita casistica stabilita dalla Direzione.

Art. 19 - Bilanci tipo

Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, predisposto dalla Presidenza nazionale.

Ciascun soggetto del sistema CNA è tenuto a redigere - ove ciò sia previsto - i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, ai fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione.

Art. 20 - Le incompatibilità

I Presidenti dei diversi livelli confederali, i vicepresidenti, i membri della Presidenza e Direzioni, i Presidenti delle Unioni, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

Il collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che hanno omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento. La Direzione, delibera in ordine alla compatibilità, degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Nei casi in cui la Direzione, ai sensi dell'ari. 13, lett. 1) dello Statuto indichi i rappresentanti dell'Associazione presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Ari. 21 - Il simbolo ed il logo

Le denominazione CNA ed il logo costituito da “Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*”, è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale.

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale il 7 maggio del 1998 e viene allegato al presente Regolamento.

I membri degli organi a tutti i livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza nazionale l'eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire l'avvio delle necessarie azioni di tutela.

Art. 22 - Cessazione delle Associazioni di mestiere e o settore

Per effetto dell'approvazione dello statuto da parte dell'assemblea nazionale del 27 maggio 2005, le associazioni di mestiere CNA, di cui all'art. 5 lett. B) del precedente Statuto, non fanno più parte del sistema CNA.

Gli associati CNA che aderivano ad esse, in relazione al mestiere o categoria di appartenenza, vanno a costituire le Unioni secondo la seguente tabella:

CNA Alimentare	Alimentare; Agricoltura, Erboristeria e le altre attività connesse della filiera alimentare.
CNA Artistico e Tradizionale	Lavorazione metalli e pietre preziose; Ceramica; Restauro beni culturali mobili; Ferro battuto; Strumenti musicali tradizionali; attività connesse.
CNA FITA	Autotrasporto merci e persone.

CNA Costruzioni	Edilizia ed affini; Lapidei; Restauro e conservazione di beni architettonici.
CNA Installazione e Impianti	Installazione e manutenzione impianti.
CNA Federmoda	Tessile; Abbigliamento; Calzature; Pellicceria; Sartoria; attività connesse
CNA Produzione	Meccanica; Legno, Mobili, Arredamento; Chimica; Nautica; Produzioni varie.
CNA Benessere e Sanità	Odontotecnici; Podologi; Ottici; Ortopedici; Estetica; Acconciatura; Fitness; attività connesse ed affini.
CNA Servizi alla Comunità	Autoriparatori; Lavanderie; Imprese Pulizia; Servizi vari alla Comunità.
CNA Comunicazione e terziario avanzato	Grafica; Immagine; Stampa; Informatica; Tecnologia dell'informazione e della comunicazione; attività connesse.

Eventuali categorie o mestieri non previsti dalla tabelle di cui sopra, saranno assegnate dalla Presidenza nazionale ad una delle Unioni sopra indicate. Su istanza degli interessati la Direzione nazionale potrà correggere le assegnazioni effettuate.

La continuazione successivamente al 30/09/2005 di attività associative e sindacali da parte di chiunque a qualunque titolo a nome delle ex associazioni di mestiere e/o settore, costituisce grave violazione allo Statuto da parte degli associati alla CNA.

Il collegio dei garanti competente, su istanza di chiunque vi abbia interesse, dichiara la risoluzione immediata del rapporto associativo con la CNA, per tutti coloro i quali svolgano attività associativa o sindacale utilizzando le denominazioni delle ex associazioni di categoria.

I Presidenti dei livelli confederali, promuovono azioni giudiziarie inibitorie e risarcitorie nei confronti di tutti coloro i quali a qualunque titolo si appropriano, utilizzano o tentano di utilizzare denominazioni di ex associazioni di mestiere e/o settore già facenti parte del sistema CNA, tali da determinare la convinzione presso le imprese del settore e/o presso i consumatori, che dette associazione siano ancora parte del sistema CNA.

Approvato dalla Direzione Provinciale nella seduta del 30 maggio 2006.